SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2390

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori WILDE, STEFANI e LOMBARDI-CERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1995

Disposizioni per la scorta nei trasferimenti dei tifosi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

ONOREVOLI SENATORI. — Il panorama della criminalità italiana, a prescindere dalle sue radici storiche, sociali ed etniche ed indipendentemente dai fattori genetici, si presenta oggi, estremamente variegiato e distribuito in tutto il territorio nazionale.

L'odierna criminalità organizzata presenta caratteri evolutivi e peculiarità del tutto differenti da quelli del passato. La criminalità organizzata infatti, assume oggi, spesso forma di società parallela a quella legale, mettendo in luce una serie di nuove caratteristiche:

a) l'uso sempre frequente di mezzi di pressione (dalla corruzione ai reati contro il patrimonio e la persona: furti, rapine, omicidio, stragi eccetera), per coartare la volontà di organismi pubblici e privati;

b) la capacità d'inquinamento di informazioni, orientando anche l'opinione pubblica;

c) i rapporti interni tra vari associati, che diventano sempre più simili a quelli che collegano i vari membri di una normale impresa;

d) i profitti, che non derivano solo da attività illecite, ma anche da lecite.

Specialmente nelle regioni a forte tendenza mafiosa, le attività a contenuto non criminale sembrano essere molto estese, spaziando dall'edilizia all'agricoltura, ai servizi, al settore manifatturiero e così via. In questi contesti stabilire un confine tra economia controllata dalla criminalità organizzata e «l'altra economia» è estremamente arduo: mancano in proposito, precise norme legislative, che consentano agli organi investigativi di intervenire in modo più incisivo, evitando impedimenti burocratici, creando un sistema che conceda più potere alle forze di polizia, in materia di polizia giudiziaria - amministrativa - investigativa, autorizzando le forze dell'ordine ad accedere direttamente alle informazioni bancarie su qualsiasi persona, ripristinando l'uso dell'interrogatorio e del fermo di polizia, creando il poliziotto di quartiere, per una migliore tutela del cittadino.

La fisionomia delle tradizionali organizzazioni criminali si è pertanto rapidamente evoluta verso forme di stampo manageriale, con estensione nazionale e sovranazionale, dotate di elevata flessibilità e capacità di introdursi in qualunque operazione idonea a produrre elevati profitti. Ci si trova quindi, davanti ad un fenomeno che evidenzia come la criminalità economica sia diventata il mezzo attraverso il quale la criminalità organizzata accede al mondo economico. Essa, infatti, investe i propri profitti nel mondo degli affari caratterizzate da deboli barriere di entrata di natura tecnologica, da alti tassi di profitto e da una stragrande concorrenza interna.

In ciò si individua il vero e pericoloso salto di qualità della criminalità organizzata, reso ancora più grave dalle sue crescenti dimensioni internazionali, anche se finora, nonostante momenti di grave difficoltà segnati da sintomatiche carenze di personale nel settore della attività investigativa, sono stati registrati buoni successi, per lo più ad opera dei singoli operatori di polizia. Obiettivamente bisogna però rilevare che il livello più strettamente operativo della criminalità è ancora inattaccabile: questo perchè parte delle forze dell'ordine è sistematicamente distolta dall'attività investigativa e dal controllo del territorio, perchè impiegata in servizi di ordine pubblico, anche al fine di arginare la critica situazione dell'ordine, negli stadi di calcio, con grave ripercussione sulla sicurezza pubblica del singolo cittadino, lasciato, a volte, in balia di ladri, scippatori rapinatori eccetera.

In proposito, vanno fatte alcune considerazioni: senza determinare psicosi, nè gonfiare di suggestione una realtà di per sè preoccupante, e senza che il calcio rischi di essere demonizzato, quello che conta ora è che possa esercitarsi il governo delle regole, non trascurando l'indagine sui rapporti tra società e tifoseria.

Di qui, oltre che riconoscere la necessità di attuare le precise proposte di smantellare le zone a rischio all'interno degli stadi e di rivedere le suddivisioni dei settori per un migliore controllo della tifoseria, occorre però riconoscere ricordare che i costi della prevenzione sono alti, le dotazioni finanziarie esigue, per cui impiegare ogni domenica 20.000 unità delle forze dell'ordine e 1000 mezzi blindati, spendendo circa 170 miliardi tutti a carico del contribuente, è per lo Stato un costo troppo alto. In quei momenti peraltro il cittadino non si sente adeguatamente tutelato perchè le forze dell'ordine che dovrebbero vigilare il territorio, sono costrette a concentrarsi esclusivamente presso gli stadi di calcio.

Altra problematica, che non trova riscontro in altre culture calcistiche europee è la scorta da parte delle forze dell'ordine ai tifosi «*ultras*» quando la squadra gioca in trasferta.

La situazione ormai insostenibile, crea notevoli disagi sia alle forze dell'ordine, in relazione al controllo del territorio, che dovrebbe essere garantito e che è essenziale per il libero benessere della convivenza sociale: ciò per impedire la violazione dei diritti fondamentali a tutela della libertà della persona ed intervenire con tempestività ed efficacia quando un cittadino è in pericolo.

Tutto ciò non sempre è possibile, se consideriamo che centinaia di agenti ogni domenica e spesso anche nelle giornate settimanali, vengono distolti dal controllo del territorio per accompagnare, in varie località della penisola, i tifosi della squadra in trasferta.

Questi agenti, vivono la stessa vita degli «*ultras*» per cui in questa giornata non è possibile assicurare un efficiente controllo del territorio: se poi, consideriamo che tale personale deve recuperare il riposo settimanale, constatiamo quindi che per due giorni non è possibile fronteggiare in modo efficace la criminalità.

Vero è che l'articolo 1 del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ormai non più conforme alle esigenze di una società moderna come la nostra, stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, ma è altrettanto vero, che se una partita di calcio viene considerata uno spettacolo, perchè fa parte dello spettacolo.

Bisogna quindi predisporre che il servizio di scorta ai tifosi venga effettuato da guardie giurate, preventivamente assunte dalle società, congiuntamente ad un responsabile della società che accompagna i suoi tifosi in trasferta: in questo modo si favoriranno un maggiore controllo del territorio ed una minor spesa per tutta la collettività.

Tali norme riconoscono che il gioco di calcio può essere considerato un'attività economica in quanto la società di calcio professionistico organizzano incontri con altre società e l'accesso è subordinato al pagamento dell'ingresso allo stadio per cui è evidente che possono avere la disponibilità finanziaria atta a recepire le direttive della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il servizio di scorta ai tifosi da una città all'altra deve essere effettuato sotto la responsabilità delle guardie giurate preventivamente assunte dalla società sportiva che gioca in trasferta.

Art. 2.

1. Le società sportive devono provvedere a garantire che i viaggi si effettuino su mezzi di trasporto preventivamente noleggiati allo scopo, onde permettere un più razionale controllo degli spostamenti, finalizzato al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà.

Art. 3.

1. Le società dovranno individuare e segnalare i responsabili che affiancheranno le guardie giurate, con il compito di facilitare l'individuazione dei tifosi che creano disordini.

Art. 4.

1. Le guardie giurate dovranno segnalare in tempi reali tutti gli spostamenti dei tifosi alle questure di partenza e di arrivo, dall'inizio alla fine del viaggio.

Art. 5.

1. I danni dovranno essere pagati da coloro che li hanno provocati entro sessanta giorni della loro valutazione.

Art. 6.

1. A coloro che vengono segnalati per aver provocato e partecipato a disordini dentro o fuori gli stati sarà proibito di partecipare a manifestazioni sportive per i due anni successivi.

2. Nei casi più gravi i soggetti individuati e ritenuti pericolosi devono presentarsi, la domenica presso le stazioni più vicine dei carabinieri o della polizia di Stato, per un periodo determinato dal magistrato che ha accertato i fatti.